

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA - EDUCatt

Scadenza
per la
presentazione della
domanda online:
**30 settembre
2024**
ore 13.00

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

Anno accademico
2024-2025



EDUCatt
Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell'Università Cattolica



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	INDIRIZZO email
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 20123 MILANO	+39.02.7234.2411	info.dsu@educatt.it
BRESCIA	Via Tosio, 1 25100 BRESCIA	+39.02.72172604	info.bs.dsu@educatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 29100 PIACENZA	+39.0523.621111	info.pc.dsu@educatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 00168 ROMA	+39.06.3050120	info.rm.dsu@educatt.it

www.educatt.it

area presentazione domande: myeducatt.unicatt.it

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA – EDUCatt

A.A. 2024/2025

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI GENERALI	2
2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	4
3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	4
3.1 STUDENTESSE/STUDENTI AMMISSIBILI	4
3.2 STUDENTESSE E STUDENTI NON AMMISSIBILI	6
4. REQUISITI	6
4.1 REQUISITI DI MERITO	6
4.2 REQUISITI DI REDDITO	9
5. ESITI	13
5.1 ESITO PROVVISORIO	13
5.2 ESITO DEFINITIVO	14
5.3 ESITO FINALE	14
6. GRADUATORIE	15
6.1 GRADUATORIE DEGLI ESITI DEFINITIVI	15
6.2 GRADUATORIE DELL'ESITO FINALE	17
7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	18
7.1 ERRORI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	18
7.2 ISTANZA DI REVISIONE DELL'ESITO DEFINITIVO	18
7.3 RICORSO AVVERSO L'ESITO FINALE E/O SUCCESSIVI ACCERTAMENTI	18
8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE BORSE	18
8.1 FASCE DI REDDITO	19
8.2 DEFINIZIONE DELLO STATUS "IN SEDE", "PENDOLARE", "FUORI SEDE"	19
9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	21
9.1 STUDENTESSE/STUDENTI CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 1, C. 1, LETT. G), DEL DM 1320/2021	22
9.2 STUDENTESSE/STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	22
9.3 PREMIO DI LAUREA PER STUDENTESSE/STUDENTI CHE SI LAUREANO ENTRO LA DURATA LEGALE DEL PROPRIO CORSO DI STUDI	23
9.4 BENEFICI SPECIFICI PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE STEM (SCIENZE, TECNOLOGIA, INGEGNERIA E MATEMATICA)	24
9.5 STUDENTESSE/STUDENTI CON ISCRIZIONE CONTEMPORANEA PER L'A.A. 2024/2025 A DUE CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI OPPURE A DUE CORSI ACCADEMICI, AI SENSI DELLA L. 12 APRILE 2022, N. 33	25
9.6 BENEFICI PER STUDENTESSE/STUDENTI IDONEE/I NON BENEFICIARIE/I	25
10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO	25
10.1 EROGAZIONE DELLA BORSA PER LE STUDENTESSE/GLI STUDENTI ISCRITTE/I AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DELLE/DEGLI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA)	26
10.2 EROGAZIONE DELLA BORSA PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ISCRITTE/I AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI E PER TUTTI LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA	27
10.3 REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO	27

11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001	28
11.1 ESONERO PER LE/GLI ISCRITTE/I AD ANNI SUPERIORI DI TUTTI I CORSI E PER TUTTI GLI ISCRITTE/I DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA	28
11.2 ESONERO PER ISCRITTE/I AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DELLE/DEGLI ISCRITTE/I ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA)	28
12. INCOMPATIBILITÀ	30
13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE	30
14. ACCERTAMENTO DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE E INFORMAZIONI FALSE E MENDACI	30
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR).....	31
15.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	32
15.2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	32
15.3 COMUNICAZIONE	32
15.4 DIRITTI DELL'INTERESSATO	32

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Fondazione EDUCatt – Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica (di seguito, semplicemente, "**EDUCatt**"), in sinergia con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Toniolo di Studi Superiori, riconosce benefici per il Diritto allo Studio erogando borse di studio¹ in favore delle studentesse e degli studenti dell'Università Cattolica ai sensi del presente bando di concorso (di seguito, semplicemente, il "**Bando**").

Il Bando è predisposto in conformità:

- al D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012;
- alla Legge della Regione Lombardia n. 33/2004;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
- alla Circolare n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021;
- alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII / 2745 del 15/07/2024.

Il presente Bando è finanziato anche dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR e fa riferimento all'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4, Componente 1.

La borsa di studio, per coloro che riceveranno un esito "idoneo beneficiario", prevede il riconoscimento di:

1. un aiuto economico in denaro,
2. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
3. un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2025

alle condizioni specificate successivamente nel Bando.

La borsa di studio, per coloro che riceveranno un esito "idoneo non beneficiario", prevede il riconoscimento di:

1. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
2. un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2025

alle condizioni specificate successivamente nel Bando.

Il Bando verrà gestito attraverso il sito www.educatt.it o l'area riservata [MyEDUCatt](#).

La domanda di partecipazione al presente Bando (di seguito denominata semplicemente "**Domanda**") dovrà essere presentata esclusivamente online tramite l'area riservata [MyEDUCatt](#) e con le modalità di compilazione ivi indicate.

¹ La borsa del diritto allo studio universitario di cui al presente Bando è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Il termine perentorio di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della Domanda è fissato alle **ore 13.00 di lunedì 30 settembre 2024**.

Le studentesse e gli studenti devono provvedere a inserire nella Domanda tutti i dati richiesti, confermandone interamente la correttezza nell'ultima pagina della Domanda medesima.

Le studentesse e gli studenti che, alla data di chiusura definitiva della Domanda, risultino di età inferiore ai 18 anni, dovranno fornire, tramite la sezione ticket dell'area riservata *MyEDUCatt*, apposita dichiarazione, firmata da entrambi i genitori, disponibile al seguente link: <https://www.educatt.it/agevolazioni>.

Una volta conclusa la compilazione e confermata definitivamente la Domanda, non sarà più consentito l'accesso alla procedura web e la stessa non sarà più modificabile salvo quanto previsto, in via eccezionale, al successivo paragrafo 7.1. Entro 48 ore dall'invio della Domanda, sarà possibile consultare la ricevuta nella sezione "Ricevute" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

Si precisa che NON saranno prese in considerazione le Domande che, seppur compilate, non siano confermate definitivamente. In caso di necessità e chiarimenti, si invitano le studentesse e gli studenti a **contattare per tempo gli uffici EDUCatt, in modo da poter risolvere eventuali problematiche entro il termine di chiusura definitiva della Domanda**.

Le comunicazioni da parte di EDUCatt saranno pubblicate sul sito www.educatt.it o saranno fornite direttamente alle studentesse e agli studenti nella loro area riservata *MyEDUCatt* e/o per email.

Le studentesse e gli studenti sono pertanto tenuti a:

- provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area *MyEDUCatt*, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- consultare con regolarità la propria area riservata *MyEDUCatt* e la propria casella email (inclusa l'eventuale cartella spam/posta indesiderata/messaggi secondari);
- comunicare tempestivamente ad EDUCatt eventuali variazioni di indirizzo email.

Eventuali inadempimenti a tali obblighi possono comportare il mancato riconoscimento o la decadenza/revoca dai benefici economici di cui al Bando.

Fermo quanto stabilito nei singoli, specifici paragrafi del presente Bando, si segnalano sin d'ora i seguenti documenti da allegare alla Domanda:

- le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, ossia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono allegare i documenti attestanti le disabilità, l'invalidità e/o l'handicap;
- le studentesse e gli studenti che dichiarano di appartenere ad un ordine religioso devono allegare idonea documentazione che lo dimostri (si rimanda al paragrafo 4.2.2);
- le studentesse e gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri devono allegare la certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti la non appartenenza a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (si rimanda al paragrafo 4.2.3);
- le studentesse e gli studenti che si dichiarano indipendenti ai fini dell'accertamento del reddito devono allegare (si rimanda al paragrafo 4.2.2):
 - certificato storico di residenza;
 - documentazione attestante il titolo di possesso dell'immobile ove hanno la residenza;
 - documentazione attestante i redditi personali degli ultimi due anni (2022 e 2023);
- le studentesse e gli studenti che richiedono l'applicazione della tariffa agevolata in base agli indicatori presenti nell'ISEEUP, devono allegare l'attestazione ISEEUP elaborata presso il CAF MCL (si rimanda al paragrafo 4.2.3).

Attenzione! Tutti i termini orari indicati nel presente Bando così come quelli successivamente fissati per effetto dello stesso sono riferiti al FUSO ORARIO DI ROMA. Dal 31 marzo 2024 al 26

ottobre 2024 è in vigore “l’ora legale”, con un fuso orario GMT+2; dal 27 ottobre 2024 è in vigore “l’ora solare”, con un fuso orario GMT+1.

2. PREVISIONI MINIME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

A titolo indicativo il numero minimo di borse di studio per l’anno 2024/2025 sarà

- **n. 600** per studentesse e studenti immatricolate/i ad un primo anno di corso regolare, con l’esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- **n. 1.200** per studentesse e studenti iscritte/i ad anni di corso superiori al primo, con l’esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- **n. 10** per studentesse e studenti iscritte/i a scuole di specializzazione o dottorati di ricerca.

Il numero effettivo delle borse di studio potrà essere confermato in base agli stanziamenti complessivi che saranno comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente.

3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Le borse di studio sono riservate esclusivamente alle studentesse e agli studenti iscritte/i o che dichiarano di **volersi iscrivere entro il 24/04/2025** all’Università Cattolica per l’anno accademico 2024/2025.

Si precisa che le condizioni di partecipazione di cui al presente capitolo 3 devono essere possedute alla data della Domanda e devono permanere durante tutto l’a.a. 2024/2025 (ad eccezione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti per la prima volta al primo che vanno conseguiti come specificato al paragrafo 4.1.1 del Bando). L’eventuale venir meno anche di una sola di dette condizioni comporterà l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 10.3 e del capitolo 12 del Bando.

Possono partecipare al Bando le studentesse e gli studenti:

- a. italiane/i o appartenenti all’Unione Europea;
- b. straniere/i di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

N.B.: è possibile presentare la Domanda **anche precedentemente all’effettiva iscrizione in Università Cattolica per l’a.a. 2024/2025**. La regolarizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2024/2025 dovrà essere comunque **perfezionata perentoriamente entro il 24 aprile 2025**, anche nel caso in cui il termine massimo di iscrizione previsto dall’ordinamento didattico dell’Università Cattolica fosse successivo a tale data. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all’effettiva iscrizione in Università e alla conferma dei dati della borsa di studio. La studentessa e/o lo studente sono tenuti altresì alla **restituzione** del controvalore di eventuali servizi fruiti in ragione del presente Bando (es.: pasti gratuiti) nel caso fosse riscontrata la mancata iscrizione in Università Cattolica.

3.1 Studentesse/studenti ammissibili

Sono ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l’anno accademico 2024/2025 (fermo restando che l’iscrizione dovrà essere perfezionata come successivamente specificato):

1. per la prima volta assoluta ad un anno di corso regolare di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (e che non siano in possesso di un qualsiasi titolo di studio di pari livello o superiore²);

² Si precisa che in caso di iscrizione ad un primo, secondo e terzo anno di laurea magistrale a ciclo unico NON si deve essere in possesso di una laurea triennale.

2. per la prima volta ad un primo anno fuori corso o ripetente eccedente la durata normale del corso di laurea³;
3. **per le sole studentesse e i soli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, ossia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, per la prima volta** al secondo anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
4. per la prima volta ad un anno di corso regolare di una scuola di specializzazione (tanto non si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D.Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999);
5. per la prima volta ad un anno di corso regolare di dottorato di ricerca (attivati con legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4).

Sono inoltre ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 **a un anno di corso successivo al primo** di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale:

- a. iscrivendosi all'Università Cattolica dopo aver effettuato una rinuncia agli studi (all'Università Cattolica o altro Ateneo, in Italia e/o all'estero) precedentemente l'a.a. 2024/2025;
- b. quale "ripetente intermedio", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
- c. ripetendo un anno di corso al quale sono già stati iscritte/i in un percorso di laurea di pari livello, anche a seguito di una rinuncia agli studi, di un trasferimento di Ateneo, di un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea;

purché possiedano comunque il numero dei crediti previsti dal successivo paragrafo 4.1.2 del Bando in riferimento ad **ogni anno trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovata/o a ripetere uno stesso anno di iscrizione⁴.

Per anno di prima immatricolazione assoluta si intende l'anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea di pari livello, in qualsiasi Università italiana o estera, indipendentemente dall'esito di tale prima carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

³ Esempio: è ammissibile la studentessa e/o lo studente che si iscriva nell'a.a. 2024/2025 per la prima volta al primo anno fuori corso o ripetente dopo aver frequentato i tre anni regolari di un corso di laurea triennale.

⁴ Esempio a:

La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata

- a.a. 2022/23 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Medicina e Chirurgia, con successiva rinuncia agli studi o trasferimento;

- a.a. 2023/24 iscrizione al 1° anno regolare di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia;

- a.a. 2024/25 iscrizione al 2° anno regolare di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia

potrà essere ammissibile alla borsa di studio soltanto a partire dal 2° anno regolare del corso di laurea magistrale a ciclo unico **purché** al 10 agosto 2024 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 3° anno di corso della laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.2, risultano essere 69), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.

L'iscrizione all'a.a. 2024/2025 sarà infatti la terza effettuata, essendo l'a.a. 2022/2023 l'anno di prima immatricolazione assoluta.

Esempio b:

La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata

- a.a. 2022/23 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Economia;

- a.a. 2023/24 iscrizione al 2° anno regolare del medesimo corso di laurea triennale in Economia;

- a.a. 2024/25 iscrizione al 2° anno "ripetente intermedio" del medesimo corso di laurea triennale in Economia

potrà essere ammissibile alla borsa di studio nell'a.a. 2024/25 **purché** al 10 agosto 2024 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 3° anno di un corso della medesima laurea triennale in Economia (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.2, risultano essere 80), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.

L'iscrizione all'a.a. 2024/2025 sarà infatti la terza effettuata, essendo l'a.a. 2022/2023 l'anno di prima immatricolazione assoluta.

Esempio c:

La studentessa o lo studente che abbia una carriera come quella di seguito riportata

- a.a. 2021/22 prima iscrizione assoluta ad un corso universitario, quale 1° anno regolare di un corso di laurea triennale di Scienze dell'educazione;

- a.a. 2022/23 e a.a. 2023/2024 iscrizione al 2° e 3° anno regolare del medesimo corso ad un corso di laurea triennale in Economia;

- a.a. 2024/25 iscrizione al 3° anno regolare del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria

potrà essere ammissibile alla borsa di studio nell'a.a. 2024/25 **purché** al 10 agosto 2024 possieda i crediti minimi previsti per l'iscrizione al 4° anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria (che, in base alla tabella di cui al paragrafo 4.1.2, risultano essere 135), compresi eventuali crediti derivanti da esami convalidati.

L'iscrizione all'a.a. 2024/2025 sarà infatti la quarta effettuata, essendo l'a.a. 2021/2022 l'anno di prima immatricolazione assoluta.

Si precisa che i corsi di laurea triennale sono considerati di pari livello dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e viceversa.

3.2 Studentesse e studenti NON ammissibili

Non sono ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 **al primo anno di tutti i corsi**, ai corsi di dottorato o di scuola di specializzazione:

- a. quale "ripetente intermedio", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
- b. ripetendo un anno di corso al quale sono già stati iscritte/i in un percorso di laurea di pari livello, anche a seguito di una rinuncia agli studi, di un trasferimento di Ateneo, di un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea⁵;
- c. iscrivendosi all'Università Cattolica dopo aver effettuato una rinuncia agli studi (all'Università Cattolica o altro Ateneo, in Italia e/o all'estero) precedentemente l'a.a. 2024/2025.

Non sono ammissibili le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 e che:

- a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio⁶;
- b. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati (fatti salvi i casi particolari descritti al capitolo 12 del Bando);
- c. sono iscritte/i alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D. Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999;
- d. sono iscritte/i ad un corso di dottorato di ricerca (attivato con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4) beneficiando di borsa di o di assegno di ricerca;
- e. sono iscritte/i in regime di "tempo parziale", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
- f. pur frequentando corsi afferenti a progetti internazionali attivati in Università Cattolica, NON sono iscritte/i a detta Università;
- g. quali cittadine/i non comunitari e/i residenti all'estero con titolo di accesso internazionale, fruiscono delle agevolazioni economiche a loro dedicate dall'Università Cattolica, come descritto alle pagine internet:
 - <https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio> (lauree di primo livello);
 - <https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio-4805> (lauree magistrali).

4. REQUISITI

4.1 Requisiti di merito

I crediti formativi universitari (di seguito "CFU") a cui fa riferimento il presente Bando sono quelli acquisiti tramite verbalizzazione degli esami del proprio piano di studi (riscontrabili nella certificazione emessa dall'Università Cattolica) entro le scadenze e/o con le eccezioni appositamente indicate.

⁵ Esempio: la studentessa o lo studente che avesse frequentato in passato i primi due anni di un qualsiasi corso di laurea (sia triennale che a ciclo unico) presso qualsiasi ateneo e che intendesse successivamente iscriversi ad un primo o un secondo anno di un altro corso di laurea (sia triennale che a ciclo unico) potrà chiedere la borsa di studio soltanto a partire dal terzo anno di corso, fatto salvo i requisiti di merito indicati al capitolo 4 del presente Bando.

⁶ Si precisa che in caso di iscrizione ad un primo, secondo e terzo anno di laurea magistrale a ciclo unico NON si deve essere in possesso di una laurea triennale.

Ai fini della verifica dei requisiti di merito, non vengono presi in considerazione i CFU relativi a corsi frequentati⁷ e/o esami sostenuti ma non verbalizzati entro le scadenze indicate (per le/gli iscritte/i ad un primo anno: il 10/08/2025 o il 30/11/2025 secondo quanto specificato nei successivi paragrafi 4.1.1, 10.1 e 11.2; per le/gli iscritte/i ad anni successivo al primo: il 10/08/2024, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 4.1.2).

4.1.1 Studentesse e studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 al primo anno (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)

Le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale **devono perfezionare entro il 24 aprile 2025** l'iscrizione in Università Cattolica all'a.a. 2024/2025.

Il requisito di merito è altresì vincolato al

- a. superamento, **entro il 10 agosto 2025**, della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e al
- b. conseguimento, **entro il 10 agosto 2025**, di un livello minimo di CFU, come di seguito specificato ai paragrafi 10.1 e 11.2 del presente Bando.

4.1.2 Studentesse e studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 ad anni successivi al primo (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)

Le studentesse e gli studenti iscritte/i o che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2024/2025 ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale:

- a. **devono**, entro il **10 agosto 2024**, aver acquisito, almeno il numero minimo di CFU del piano studi degli anni precedenti al 2024/2025 specificato nella tabella sotto riportata. I CFU dovranno inoltre risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica;
- b. **possono utilizzare un bonus** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato:

⁷ Esempio: i CFU relativi alla sola frequentazione di "Anatomia umana 1" del primo anno di corso di "Medicina e Chirurgia" vengono verbalizzati *esclusivamente* a seguito del superamento dell'esame di "Anatomia umana 2" del secondo anno e pertanto, ai fini del presente Bando, saranno riconosciuti solo a seguito di detta verbalizzazione.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI DI RIFERIMENTO

FACOLTÀ	TIPOLOGIA	CFU					
		2°	3°	4°	5°	6°	1° fc
	ANNO DI CORSO						
Tutte	Corso di laurea triennale (compresi i corsi di laurea triennale di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	35	80	==	==	==	135
Tutte	Corso di laurea magistrale (compresi i corsi di laurea magistrale di Psicologia e Medicina e Chirurgia)	35	==	==	==	==	80
Tutte	Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale	35	80	135	190	==	245
AD ECCEZIONE DI							
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria	35	80	135	190	245	300
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	30	69	127	180	236	296
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (<i>Medicine and Surgery</i>)	35	78	128	188	245	300
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia	32	80	135	190	==	245

EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Note

Dal computo del numero dei CFU sono esclusi quelli acquisiti tramite esami qualificati come:

- “soprannumerari” (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi);
- “integrazioni curriculari”.

EDUCatt, sentita l’Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2024, purché l’esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2024:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli “stage”) dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- esami sostenuti all’estero entro il 10 agosto 2024, nell’ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l’obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all’estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

Per le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca, il numero dei CFU obbligatori indicati nella tabella al presente paragrafo 4.1.2 è ridotto del 40%.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per il Corso di laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI dell’INTERFACOLTÀ di SCIENZE LINGUISTICHE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI concorreranno al computo complessivo dei crediti validi per il SECONDO anno (sia triennale che magistrale) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati entro il 10/08/2024, saranno considerati i relativi CFU previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Modalità di utilizzo dei crediti bonus

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie, tutte le studentesse e tutti gli studenti, ad eccezione di quelle/i iscritte/i al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente acquisiti al 10 agosto 2024, crediti “bonus” secondo le seguenti modalità.

Corso di laurea triennale

2° Anno: 5 crediti massimi di bonus

3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

Corso di laurea magistrale

2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus (anche nella laurea triennale)

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

2° Anno: 5 crediti massimi di bonus

3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non si abbia già fruito in precedenza di alcun credito bonus

La facoltà di utilizzare crediti bonus è permessa nel solo caso in cui la studentessa/lo studente non si sia avvalsa/o in precedenza (anche presso altri atenei) dell'utilizzo dei crediti bonus totali a sua disposizione. Dal momento in cui si usufruisce di almeno un credito bonus, si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus negli anni successivi ma si mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui⁸.

Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi⁹.

4.1.3 Corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione

Le studentesse e gli studenti iscritte/i a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione **devono perfezionare entro il 24 aprile 2025** l'iscrizione in Università Cattolica all'a.a. 2024/2025.

4.2 Requisiti di reddito

Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso, entro la scadenza definita per la presentazione della Domanda, di un'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito più semplicemente "ISEE") applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2024 e in corso di validità o di una attestazione dell'ISEE Universitario Parificato (di seguito più semplicemente "ISEEUP") in corso di validità¹⁰.

I requisiti di reddito sono così definiti:

- **il valore dell'ISEE** applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **non deve essere superiore a € 26.306,25**;
- **il valore dell'Indicatore** della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito più semplicemente "ISPE" = ISP¹¹ / Scala di equivalenza; tratto dall'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) **non deve essere superiore a € 57.187,53**.

Le studentesse e gli studenti italiane/i e le studentesse e gli studenti straniere/i indipendenti¹² residenti in Italia possono ottenere l'attestazione ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito più semplicemente "DSU") presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo il servizio online ISEE precompilato.

L'ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studentessa/studente)".

⁸ Esempio: la studentessa o lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli anni successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale che per il biennio della laurea magistrale).

⁹ Esempio: la studentessa o lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l'accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.

¹⁰ Le attestazioni ISEE/ISEEUP devono essere elaborate conformemente alle previsioni di legge e anche coerentemente alle chiarificazioni fornite dall'ente previdenziale INPS, sia per quanto riguarda la composizione del nucleo che del patrimonio. Per ogni riferimento si consiglia di consultare un professionista o un CAF abilitato.

¹¹ L'ISP è l'acronimo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale; il dato è riscontrabile nell'attestazione ISEE.

¹² Per la definizione di studentesse e studenti indipendenti si veda il paragrafo 4.2.2 del Bando.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della Domanda, EDUCatt avviserà le studentesse e gli studenti che hanno utilizzato un ISEE recante omissioni e/o difformità, dando loro 15 giorni lavorativi (si precisa che il sabato non festivo è considerato lavorativo) per correggere, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le informazioni difformi ed inserire quelle omesse ottenendo un nuovo ISEE che non riporti omissioni e/o difformità.

In alternativa, entro i suddetti 15 giorni lavorativi, le studentesse e gli studenti possono produrre la documentazione idonea a comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU (es.: è possibile fornire un documento della banca XYZ che attesti l'assenza di conti correnti intestati al componente del nucleo familiare contestato al fine di sanare una eventuale ISEE con omissione di un conto corrente presso la banca XYZ)¹³.

Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati dichiarati nella DSU, l'ISEE è accettato definitivamente.

Nell'ipotesi in cui la studentessa e/o lo studente entro i suddetti 15 giorni lavorativi non esibisca un ISEE senza omissioni e/o difformità o non esibisca la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU, l'ISEE non sarà riconosciuto valido ai fini della richiesta di borsa di studio.

Per le studentesse e gli studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare residenti non in Italia e non iscritti all'A.I.R.E.¹⁴, **i precedenti parametri reddituali sono sostituiti dai valori ISEEUP e ISPEUP** contenuti nell'attestazione ISEEUP come meglio di seguito specificato nel paragrafo "Studentesse/studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare residenti non in Italia e non iscritti all'A.I.R.E."

La condizione economica e patrimoniale per le studentesse e gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (articolo 4, comma 3, e art. 39) e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 (articolo 46, comma 5).

4.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare delle studentesse e degli studenti universitari, residenti con i genitori, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

Il nucleo familiare è composto da:

1. la studentessa o lo studente richiedente;
2. i genitori della/del richiedente – se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati anche se non conviventi, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi¹⁵ – e le figlie e i figli comprese/i le/i maggiorenni fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia e che non siano coniugate/i e non abbiano figlie/figli¹⁶;
3. la genitrice/il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento della studentessa o dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
4. tutte/i coloro che risultano nello stato di famiglia della studentessa o dello studente alla data di presentazione della Domanda, anche se non legate/i da vincolo di parentela;
5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori della studentessa o dello studente alla data di presentazione della Domanda.

¹³ Per maggiori approfondimenti, i partecipanti possono consultare il seguente link <https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/FrmInfoFaq.aspx>.

¹⁴ L'A.I.R.E. è l'Anagrafe Italiani residenti all'estero.

¹⁵ Nei casi di genitori non coniugati e non conviventi è necessario verificare con il CAF se la genitrice/il genitore non convivente con la/lo studentessa/studente rientri in una delle seguenti condizioni: componente esclusa, componente attratta o componente aggiuntiva. EDUCatt si riserva di verificare tanto gli ISEE quanto le DSU presentate all'INPS e la veridicità delle informazioni in essi contenute.

¹⁶ Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle "Istruzioni per la compilazione del 730 2024": "Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili".

Qualora la studentessa e/o lo studente non convivano anagraficamente con i genitori, ma non risultino “indipendenti” (rif. paragrafo 4.2.2 del Bando), anche se coniugate/i e/o con figlie/i, vengono considerati facenti parte del nucleo dei genitori¹⁷.

Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni particolari espresse dall’art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

La studentessa e/o lo studente che si trovino in situazione di convivenza anagrafica per motivi religiosi, di cura, militari, di pena o assimilabili sono considerati nucleo familiare a sé stante, fatto salvo il caso in cui debbano essere considerati componenti del nucleo familiare della/del coniuge.

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell’ISEE-applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare della/del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca può essere formato esclusivamente dalla/o stessa/o richiedente, dalla/dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi (“nucleo ristretto”, senza altri soggetti conviventi anagraficamente), oppure, se più favorevole per la/il richiedente, quello costruito secondo le regole ordinarie di cui sopra, ex art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

4.2.2 Studentessa/studente indipendente

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, la studentessa o lo studente si definiscono indipendenti (vivono da soli, si mantengono da soli) **se sussistono entrambi i seguenti requisiti di residenza e di reddito:**

- a. residenza: la studentessa/lo studente devono risultare, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Domanda, NON RESIDENTI nell’unità abitativa della famiglia di origine né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro;
- b. reddito: la studentessa/lo studente devono avere redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato¹⁸, non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui lordi.

In assenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate – debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento – la studentessa o lo studente non potranno essere considerati indipendenti e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica loro e della famiglia di origine.

Resta inteso che le studentesse e gli studenti coniugate/i, non residenti con i genitori da almeno due anni nell’unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro, possono comunque soddisfare il requisito reddituale includendo anche il reddito del/della coniuge.

Le studentesse e gli studenti appartenenti ad ordini religiosi in convivenza anagrafica, ossia che risiedono stabilmente in istituti religiosi, elaborano l’attestazione ISEE/ISEEUP con un nucleo composto da un solo componente (la studentessa stessa o lo studente stesso).

¹⁷ Ai sensi dell’art. 8, c. 2, D.P.C.M. 159/2013 la studentessa/lo studente universitario è considerata/o autonoma/o qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b). L’intento della normativa è quello di evitare che le studentesse e gli studenti, non possedenti i requisiti di autonomia, presentino una DSU che non contempli il reale reddito di riferimento (ossia quello della famiglia di origine) con il quale si provvede al loro mantenimento ma valorizzi solo il reddito proprio della/o studentessa/studente, generalmente molto più basso, se non nullo. Quindi la studentessa/lo studente che non rispetta le condizioni di autonomia, ai sensi dell’art. 8 c. 2 del DPCM, deve essere attratta/o nel nucleo familiare di origine.

Tuttavia una deroga a tale disciplina è consentita laddove la studentessa/lo studente sia coniugata/o solo quando, considerando il reddito del coniuge/della coniuge, sia in possesso dei requisiti della residenza fuori dalle unità abitative delle famiglie di origine e dell’adeguata capacità di reddito di cui alle lettere a) e b) del citato art. 8. In tal caso non v’è più titolo giustificativo per l’attrazione alla famiglia d’origine e si fa riferimento, nella DSU ai fini ISEEUP, al solo nucleo familiare che la studentessa/lo studente ha formato con il coniuge/la coniuge senza inserire anche i dati della DSU dei genitori.

¹⁸ L’INPS, nel documento “LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI, valide a decorrere dal 29 maggio 2016” (disponibile al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Faq/FAQ_ISEE_V3.pdf), rispondendo al quesito MB2_14 06/09/2016, ammette che, anche se non espressamente previsto dalla norma, la condizione di studentessa/studente “indipendente” può essere soddisfatta in presenza di una/o studentessa/studente che ha la residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda e possiede esclusivamente redditi da lavoro autonomo superiori ai limiti (previsti dalla normativa di riferimento) dichiarati da almeno due anni.

Le studentesse e gli studenti che si dichiarino nella Domanda indipendenti o appartenenti ad ordini religiosi devono allegare alla stessa la documentazione idonea a dimostrarne lo status secondo le regole di seguito illustrate:

- quante/i si dichiarano indipendenti devono allegare
 - certificato storico di residenza;
 - documentazione attestante il titolo di possesso dell’immobile ove hanno la residenza;
 - documentazione attestante i redditi personali degli ultimi due anni (2022 e 2023);
- quante/i si dichiarino appartenere ad un ordine religioso devono allegare idonea dichiarazione del proprio ordine (o altra documentazione simile).

4.2.3 Studentesse/studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare non residenti in Italia e non iscritti all’A.I.R.E.

Le studentesse e gli studenti non residenti in Italia o con almeno una/un componente del nucleo familiare non residente in Italia devono munirsi di apposito ISEE Universitario Parificato (anche chiamato ISEEUP), elaborato presso un CAF.

EDUCatt ha sottoscritto una convenzione con il CAF MCL in base alla quale l’attestazione ISEEUP è elaborata e rilasciata gratuitamente alle studentesse e agli studenti dell’Università Cattolica che devono presentare una domanda di agevolazione economica (es.: borsa di studio, ammissione/riammissione nelle Strutture Ricettive, ristorazione, ecc.) ad EDUCatt.

Le studentesse e gli studenti che vogliono presentare Domanda e devono munirsi di ISEEUP devono recarsi o prendere contatto con il CAF MCL (<https://www.cafmcl.it/Le-Nostre-Sedi>), entro le scadenze previste per la presentazione della Domanda, per farsi rilasciare contestualmente l’attestazione sottoscritta nell’anno solare 2024 (farà fede la data riportata sull’attestazione) ed applicabile all’a.a. 2024/2025.

Le studentesse e gli studenti devono copiare il numero di protocollo dell’attestazione, il valore ISEEUP, il valore ISPEUP e la scala di equivalenza nella Domanda (oltre ad allegare copia dell’attestazione ISEEUP).

Alla richiesta di tale attestazione, la studentessa e lo studente devono fare esplicitamente riferimento alla convenzione in essere tra il C.A.F. M.C.L. e EDUCatt per il rilascio dell’ISEEUP.

L’elenco della documentazione richiesta da presentare per il rilascio dell’attestazione è disponibile all’indirizzo <https://www.cafmcl.it/I-Servizi/Iseeu>¹⁹.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile far riferimento ai contatti della Sede prescelta (<https://www.cafmcl.it/Le-Nostre-Sedi>), oppure alla Direzione Generale del CAF MCL (direzionegenerale@cafmc.it).

Nel solo caso in cui una studentessa/uno studente si trovi all’estero e sia impossibilitato a recarsi personalmente presso una delle sedi del C.A.F.-M.C.L. entro le scadenze previste per la Domanda (es.: studentessa/studente all’estero in attesa di autorizzazioni per l’espatrio, o impossibilitato a viaggiare per motivi di salute), può farlo presente all’indirizzo email direzionegenerale@cafmc.it, in modo da concordare l’invio della documentazione richiesta in formato digitale via email e ottenere l’attestazione ISEEUP sempre in formato digitale tramite email.

Per le studentesse e gli studenti straniera/i provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto MUR febbraio 2024 n. 440 pubblicato all’indirizzo <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-440-del-13-02-2024>) che non appartengono, secondo la vigente normativa, a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale²⁰, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione (da allegare nella Domanda) della rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che la studentessa o lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e degli studenti straniera/i nelle università italiane.

¹⁹ Si rimanda ai seguenti link: https://www.cafmcl.it/Portals/0/ThemePluginPro/uploads/2024/3/15/ISEEU_ITA_24.pdf e https://www.cafmcl.it/Portals/0/ThemePluginPro/uploads/2024/3/15/ISEEU_ENG_24.pdf.

²⁰ Le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri che non sono in questa condizione devono fornire l’attestazione ISEEUP.

In quest'ultimo caso, l'ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio/residenza per conto della studentessa o dello studente qualora ella/egli non provveda a tale pagamento.

Le studentesse e gli studenti alle/ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno allegare alla Domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico e munirsi di un'Attestazione ISEE applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

N.B.: le studentesse e gli studenti non comunitari residenti all'estero con titolo di accesso internazionale sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Ammissioni Internazionali (tel. 02 7234.5257 / 5258 / 5259, email international.admissions@unicatt.it), per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni dell'Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alle pagine internet:

- <https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio> (lauree di primo livello);
- <https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-di-studio-4805> (lauree magistrali).

5. ESITI

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato Domanda riceveranno personalmente la comunicazione dell'esito nella sezione "Esiti" dell'area riservata [MyEDUCatt](#).

Gli esiti forniti, nei termini di seguito illustrati, saranno:

1. Esito provvisorio;
2. Esito definitivo;
3. Esito finale.

5.1 Esito provvisorio

L'esito provvisorio è determinato in modo automatico esclusivamente in base ai dati autocertificati dalla studentessa/dallo studente nella Domanda, in attesa degli accertamenti da parte di EDUCatt.

L'esito provvisorio è disponibile generalmente entro 48 ore dall'invio della Domanda nella sezione "Esiti" dell'area riservata [MyEDUCatt](#).

Gli esiti provvisori possibili sono:

A. Idoneo alla borsa di studio

In questo caso, la verifica automatica ha riscontrato il soddisfacimento dei requisiti di idoneità previsti dal Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status provvisoriamente riconosciuti.

B. In attesa di definizione

In questo caso, l'esito non è determinabile automaticamente poiché, in base alle autocertificazioni rese, *i)* EDUCatt deve necessariamente procedere agli accertamenti indicati nell'esito, oppure *ii)* sono necessari da parte della studentessa/dello studente ulteriori adempimenti.

C. Non idoneo

È riscontrata la mancanza di uno o più requisiti di idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

Si precisa che l'esito provvisorio "idoneo alla borsa di studio" NON comporta l'assegnazione di alcuna borsa di studio e NON determina la formazione di alcuna graduatoria.

5.2 Esito definitivo

L'esito definitivo è determinato a seguito delle attività di verifica svolte da parte di EDUCatt dei dati autocertificati dalla studentessa/dallo studente nella Domanda, confrontandoli con i dati disponibili negli archivi informatici INPS e/o dei CAF convenzionati, provvedendo altresì a **verificare alla data del 31 ottobre 2024** l'effettiva iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025 e ad accertare la situazione di merito attestata, effettuando la verifica puntuale delle altre informazioni rilevanti certificate dalla studentessa/dallo studente.

L'esito definitivo sarà reso disponibile indicativamente entro la fine del mese di novembre 2024 nella sezione "Esiti" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

L'esito definitivo prevede l'assegnazione del numero minimo di borse di studio riportato nel presente Bando nella sezione "previsioni minime per l'assegnazione delle borse di studio".

Gli esiti definitivi possibili sono:

A. Idoneo Beneficiario

La Domanda soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita dalla studentessa/dallo studente nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per studentessa/studente "Idonei Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto, nonché l'importo lordo del beneficio assegnato.

B. Idoneo NON Beneficiario

La Domanda soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita dalla studentessa/dallo studente nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per studentessa/studente "Idonei NON Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto.

C. NON Idoneo

La Domanda non soddisfa uno o più requisiti di idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

Si precisa che l'esito definitivo può essere aggiornato da EDUCatt con la pubblicazione del successivo esito finale e/o tramite successiva comunicazione email nel caso in cui siano riscontrate motivazioni che, in applicazione del presente Bando, comportino la variazione dell'esito stesso.

5.2.1 Studentesse/studenti sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025

Tutte le studentesse e gli studenti risultate/i "Idonei Beneficiari" o "Idonei NON Beneficiari" per le/i quali **alla data del 31 ottobre 2024** sarà accertata la mancata iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025 risulteranno nell'esito definitivo "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025".

A tali studentesse/studenti sarà dunque riconosciuto, solo in via provvisoria, il pasto giornaliero. Solo a seguito del perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2024/2025 il riconoscimento del pasto giornaliero diventerà definitivo e sarà riconosciuto l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per il relativo anno accademico.

Alle studentesse e agli studenti "Idonei Beneficiari" l'aiuto economico in denaro sarà corrisposto **solo successivamente** al perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025.

Si ricorda che tutti gli studenti devono comunque regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2024/2025 **perentoriamente entro il 24 aprile 2025**.

5.3 Esito finale

L'esito finale della Domanda è determinato dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e dal controllo della documentazione fornita, delle informazioni e dei dati autocertificati, tra cui **l'iscrizione universitaria alla data del 24 aprile 2025** e la valutazione delle eventuali

istanze pervenute, in conformità alle risorse economiche complessive finali finanziate da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Detta verifica è effettuata da EDUCatt anche col ricorso alla consultazione delle piattaforme informatiche messe a disposizione dalla pubblica amministrazione (MUR, INPS, Agenzia Entrate, ecc.).

L'esito finale sarà disponibile non appena saranno rese ufficiali le informazioni relative agli stanziamenti effettivi complessivi comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

Gli esiti finali possibili sono i medesimi illustrati alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 5.2.

Si precisa che le studentesse e gli studenti risultate/i nell'esito definitivo "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025" le/i quali non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025 **entro il termine perentorio del 24 aprile 2025** risulteranno "non idonei" nell'esito finale, e dovranno pertanto restituire ad EDUCatt il valore dei servizi eventualmente fruiti nel frattempo (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti, determinato in base alla propria fascia reddituale).

EDUCatt, in conformità alle disposizioni di cui al capitolo 14 del Bando, potrà aggiornare l'esito finale per effetto di accertamenti da cui discendano variazioni dell'esito stesso ovvero revoche o decadenze. Tale aggiornamento sarà preventivamente comunicato alla/o studentessa/studente interessata/o tramite email e/o messaggio depositato nell'area riservata *MyEDUCatt*.

6. GRADUATORIE

6.1 Graduatorie degli esiti definitivi

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, le studentesse/gli studenti sono suddivise/i in differenti graduatorie, e specificatamente:

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2024/2025": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscrivende/i all'a.a. 2024/2025 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede amministrativa di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano le studentesse e gli studenti iscrivende/i nell'a.a. 2024/2025 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Al fine di garantire una equa distribuzione, le 1.000 borse di studio minime a disposizione saranno distribuite in modo proporzionale al numero di studentesse e studenti risultate/i idonee/i in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI";
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscrivende/i nell'a.a. 2024/2025 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Si rammenta che, ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1 del Bando, le studentesse e gli studenti che alla data del 31 ottobre 2024 non abbiano provveduto a perfezionare l'iscrizione universitaria per l'a.a. 2024/2025 saranno inserite/i a titolo provvisorio nelle graduatorie di riferimento, con le conseguenze previste al predetto paragrafo 5.2.1 del Bando.

6.1.1 Studentesse e studenti iscritte/i per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La graduatoria “PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2024/2025” è formulata sulla base dell’ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 26.306,25** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1000$$

L’ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP=	0	➤	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP =	26.306,25	➤	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio, la studentessa/lo studente iscritta/o ad un corso di laurea magistrale precede quella/o iscritta/o ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. A ulteriore parità, prevale l’età anagrafica minore.

Le studentesse e gli studenti con disabilità di cui all’art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inserite/i nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all’assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.2 Studentesse e studenti iscritte/i ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

Le singole graduatorie “ANNI SUCCESSIVI” sono formulate in base al merito conseguito entro il **10 agosto 2024** dalle studentesse/dagli studenti durante il percorso di studi afferente all’iscrizione all’a.a. 2024/2025.

I punti massimi assegnabili ad ogni studentessa/studente sono 1.000, determinati dalla somma di due fattori, denominati P1 e P2.

Il fattore P1, che vale 600 punti, è calcolato sulla base dei crediti formativi verbalizzati, secondo la seguente formula:

$$P1 = \frac{\text{CFU conseguiti} - \text{CFU min. previsti dal bando}}{\text{CFU massimi} - \text{CFU min. previsti dal bando}} \times 600$$

P1 = 0 questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dalla studentessa/dallo studente (inclusi quelli bonus utilizzati per raggiungere i CFU minimi) corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l’anno di corso.

P1 = 600 questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dalla studentessa/dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l’anno di corso.

N.B.: per CFU massimi si intendono convenzionalmente 60 CFU per singolo anno di corso. qualora la studentessa/lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque considerati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti per l’anno di corso.

Il fattore P2, che vale 400 punti, è calcolato sulla base dei voti degli esami verbalizzati, secondo la seguente formula:

$$P2 = \frac{\text{Votazione media aritmetica conseguita} - 18}{31 - 18} \times 400$$

P2 = 0 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dalla studentessa/dallo studente corrisponde al voto minimo (18).

P2 = 400 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dalla studentessa/dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

N.B.: il voto massimo “30 e lode” è conteggiato nella media aritmetica come “31”.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria la studentessa/lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi la studentessa/lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale la studentessa/lo studente iscritta/o all'anno di corso più elevato e successivamente la studentessa/lo studente più giovane di età.

Le studentesse e gli studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.3 Studentesse e studenti iscritte/i ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

La graduatoria "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI" è formulata sulla base dell'ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 26.306,25** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}\right) \times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP=	0	➤	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP =	26.306,25	➤	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito precederà in graduatoria la studentessa/lo studente più giovane di età.

Le studentesse/gli studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.2 Graduatorie dell'esito finale

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, le studentesse e gli studenti sono suddivise/i in differenti graduatorie, e specificatamente

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2024/2025": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutte/i le studentesse e gli studenti iscrivende/i all'a.a. 2024/2025 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede amministrativa di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano le studentesse e gli studenti iscrivende/i nell'a.a. 2024/2025 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": anche questa è una graduatoria unica che raggruppa tutte le studentesse e tutti gli studenti iscrivende/i nell'a.a. 2024/2025 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Al fine di garantire una loro equa distribuzione, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione delle borse sono distribuite in modo proporzionale al numero delle studentesse e degli studenti risultate/i idonee/i nelle tre categorie di graduatorie sopra indicate, complessivamente intese. Le borse complessive finanziabili per studentesse e studenti idonee/i nelle graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" sono distribuite in modo proporzionale al numero delle studentesse e degli studenti risultate/i idonee/i risultate/i idonee/i in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI".

Nell'esito finale, per ordinare la graduatoria "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2024/2025", le singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" (ognuna riferita ad una specifica sede amministrativa di

iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea) e la graduatoria “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI”, sono utilizzati i medesimi criteri di calcolo espressi ai precedenti punti del bando 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3.

7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Errori di compilazione della domanda

Eventuali errori di compilazione della domanda dovranno essere segnalati ad EDUCatt **perentoriamente entro il 31 ottobre 2024** aprendo un ticket nell’area personale *MyEDUCatt*, selezionando la categoria “Borsa di Studio” e la sottocategoria “Errori di compilazione domanda”. Gli effetti della valutazione della Domanda in base ai dati corretti saranno riscontrabili negli esiti definitivi.

Sino alle ore 13.00 del giorno 16 settembre 2024 la studentessa/lo studente potrà anche richiedere, tramite la medesima sezione ticket, la riapertura della procedura di presentazione della domanda, al fine di correggere personalmente eventuali errori di compilazione. EDUCatt darà conferma dell’avvenuta riapertura della procedura di presentazione della domanda rispondendo al ticket dello Studente. La riapertura della Domanda comporta la cancellazione della precedente ricevuta di presentazione.

Resta fermo che, a seguito della riapertura della Domanda, il termine di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della domanda rimane fissato alle **ore 13.00 di lunedì 30 settembre 2024**, ai sensi del precedente capitolo 1. Eventuali domande riaperte e NON confermate definitivamente entro il predetto termine del 30 settembre 2024 NON saranno prese in considerazione e ogni esito precedente alla riapertura della domanda è annullato.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2, nel caso in cui EDUCatt accerti dichiarazioni non veritiere e non segnalate entro il 31 marzo 2025 con le modalità di cui al presente paragrafo 7.1, applicherà le sanzioni previste dal successivo capitolo 14 “Accertamento della veridicità delle informazioni economiche fornite”.

7.2 Istanza di revisione dell’esito definitivo

Una volta disponibile l’esito definitivo, è possibile presentare **perentoriamente entro il 31 marzo 2025** un’istanza di revisione dell’esito definitivo per segnalare **ESCLUSIVAMENTE** eventuali errate valutazioni effettuate da EDUCatt nella determinazione dell’esito. A tal scopo, sarà possibile aprire un ticket nell’area personale *MyEDUCatt*, selezionando la categoria “Borsa di Studio” e la sottocategoria “Istanze di revisione esito definitivo”.

Gli effetti di eventuali accoglimenti di istanze di revisione degli esiti definitivi saranno riscontrabili negli esiti finali.

7.3 Ricorso avverso l’esito finale e/o successivi accertamenti

Eventuali contestazioni avverso gli esiti finali e/o successivi accertamenti potranno essere sollevate ricorrendo ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi della normativa vigente.

8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO DELLE BORSE

L’ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente ai valori dell’indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / ISEEUP, sia della residenza dello studente.

8.1 Fasce di reddito

Ai fini del presente Bando sono individuate tre fasce reddituali, secondo la seguente tabella.

Valore dell'ISEE/ISEEUP per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

Fasce reddituali	1ª fascia	2ª fascia	3ª fascia
Valore ISEE/ISEEUP	da € 0,00 a € 13.153,13	da € 13.153,14 a € 17.537,50	da € 17.537,51 a € 26.306,25

8.2 Definizione dello status “in sede”, “pendolare”, “fuori sede”

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio si individuano tre differenti casistiche, in relazione al luogo di residenza alla data di presentazione della domanda.

8.2.1 Studentesse e studenti in sede e pendolari

Sono considerati **in sede** e **pendolari** quelle studentesse e quegli studenti che, alla data di compilazione della Domanda, risiedono in un comune considerato “in sede” o “pendolare” secondo le tabelle disponibili all'indirizzo <https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt>.

Si ricorda che la studentessa/lo studente deve provvedere al puntuale aggiornamento della sezione “Anagrafica” dell'area MyEDUCatt ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, con particolare riferimento in questo caso ai dati relativi alla residenza.

Alle studentesse e agli studenti residenti in comuni “in sede” o “pendolari” al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano entro il 31/12/2024 la residenza in un comune “in sede” o “pendolare” sarà aggiornato o confermato lo status in base al nuovo comune di residenza.

Alle studentesse e agli studenti residenti in comuni “in sede” o “pendolari” al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano successivamente la residenza in un comune “fuori sede” sarà confermato lo status coerente al comune di residenza risultante alla data di presentazione della Domanda.

8.2.2 Studentesse e studenti fuori sede²¹

Sono considerati **fuori sede** quelle studentesse e quegli studenti che, alla data di compilazione della Domanda, **NON RISIEDONO** in un comune considerato “in sede” o “pendolare” secondo le tabelle disponibili all'indirizzo <https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt> e che prendono **alloggio a titolo oneroso** in un comune considerato “in sede” rispetto alla sede del corso universitario frequentato²².

In carenza del requisito dell'alloggio a titolo oneroso, la studentessa/lo studente che non risiede in un comune “in sede” o “pendolare” è considerato “pendolare”.

Per il riconoscimento dello status “fuori sede”, si intende “**alloggio a titolo oneroso**” l'esistenza di:

- un **contratto di locazione** intestato alla studentessa/allo studente, ad un genitore e/o a un componente del nucleo familiare, e relativo ad un **immobile NON di proprietà** di un genitore e/o di una/un componente del nucleo familiare. Tale contratto deve essere **registrato presso l'Agenzia delle Entrate** e deve prevedere nell'arco temporale compreso tra il 01/09/2024 e il 31/10/2025: (i) una durata di almeno 10 mesi; (ii) un onere complessivo **non inferiore a € 1.000,00**. Si precisa che non rientrano in questa casistica i contratti di locazione intestati ad un genitore e/o a una/un componente del nucleo familiare,

²¹L'art. 13, c. 3, del D.P.C.M. 09/04/2001, stabilisce che le studentesse e gli studenti straniere/i non appartenenti all'Unione Europea sono considerate/i comunque “fuori sede” indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il loro nucleo familiare risieda in Italia.

²² Le studentesse e gli studenti che, nel periodo indicato, soggiornino all'estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale, possono fornire certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione per l'alloggio all'estero. Il periodo rendicontato all'estero sarà sommato a quello relativo all'alloggio presso la sede del corso in Italia per concorrere al raggiungimento dei 10 mesi complessivi richiesti.

quando questi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica alla data di presentazione della Domanda;

oppure

- **certificazione o altra documentazione fiscalmente valida** relativa al pagamento dell'alloggio intestato alla studentessa/allo studente presso **strutture pubbliche o private**²³, che deve prevedere nell'arco temporale compreso tra il 01/09/2024 e il 31/10/2025: (i) una durata di almeno 10 mesi; (ii) un onere complessivo **non inferiore a € 1.000,00**.

Tale documentazione deve essere fornita entro **le ore 13.00 del 31 ottobre 2024** in formato digitale tramite la procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" nell'area riservata *MyEDUCatt*²⁴, autocertificando inoltre i seguenti dati relativi all'alloggio:

- riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene;
- se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale²⁵;
- se presso un alloggio in locazione: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
- costo mensile dell'alloggio, indicando anche la propria quota parte qualora l'alloggio sia condiviso con altre persone. Qualora la studentessa/lo studente sia alloggiata/o presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Nel caso in cui, alla data del 31 ottobre 2024, la studentessa/lo studente abbia già stipulato il contratto di locazione dell'alloggio ma non sia ancora in possesso della ricevuta di registrazione del medesimo, potrà trasmettere la predetta ricevuta anche successivamente al 31 ottobre 2024 purché la registrazione del contratto sia intervenuta nei termini di legge.

In mancanza della compilazione e conferma dell'apposita procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" e di una idonea documentazione a supporto entro **le ore 13.00 del 31 ottobre 2024**, lo studente NON potrà essere considerato "fuori sede".

Si ricorda che la studentessa/lo studente deve provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, con particolare riferimento in questo caso ai dati relativi alla residenza.

Alle studentesse/agli studenti residenti in comuni "fuori sede" al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano entro il 31/12/2024 la residenza in un comune "in sede" o "pendolare" sarà aggiornato lo status in base al nuovo comune di residenza.

Alle studentesse/agli studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della Domanda e che trasferiscano successivamente la residenza in un comune "fuori sede" NON potrà essere in alcun modo riconosciuto lo status "fuori sede".

Le informazioni autocertificate e la documentazione caricata nella procedura on-line "Autocertificazione Domicilio" saranno verificate da EDUCatt indicativamente nel periodo gennaio-marzo 2025.

A seguito di tali accertamenti, EDUCatt potrà richiedere eventuali informazioni e/o documentazione integrativa a sostegno della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status "fuori sede", laddove necessario. La richiesta di integrazione potrà avvenire tramite l'utilizzo della medesima procedura "Autocertificazione Domicilio" e/o essere richiesta tramite comunicazione email e/o messaggio depositato nell'area riservata *MyEDUCatt*.

²³ Esempio: collegi, pensionati, B&B, ecc. Si precisa che non sono inclusi in questa casistica le "scritture private" per alloggi affittati da privati, per i quali è necessario il contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

²⁴ La studentessa/lo studente deve allegare copia del contratto di locazione debitamente firmato da tutte le parti contraenti (anche nelle modalità elettroniche conformi alle leggi vigenti in materia di firme elettroniche e digitali) e la sua ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Coloro che/i quali invece sono titolari di contratto di locazione a seguito di sublocazione o cessione di locazione dovranno allegare anche il contratto originario di locazione e la sua ricevuta di registrazione (e tutte le registrazioni di cessione intercorrenti tra l'atto originario ed il suo subentro). Per i contratti di sublocazione sottoscritti con enti gestori di locazione conto terzi, è ammesso che il contratto di sublocazione rechi tutti i dati della locazione originaria (compreso i dati dei contraenti, l'oggetto del negozio, la durata di validità dell'atto ed il numero e la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate). La documentazione incompleta sarà dichiarata "non conforme" e allo studente sarà attribuito lo status di "pendolare".

²⁵ Qualora la studentessa/lo studente sia alloggiata/o presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati.

Nei casi in cui, anche a seguito della valutazione delle informazioni/documenti integrativi forniti, EDUCatt verificasse l'insussistenza di uno o più requisiti per il riconoscimento dello status "fuori sede", l'esito finale della borsa di studio sarà aggiornato allo status "pendolare".

Si precisa pertanto che l'eventuale status "fuori sede" assegnato negli esiti definitivi a tutte/i le/gli studentesse/studenti che hanno correttamente compilato e confermato la procedura "Autocertificazione domicilio" è da intendersi **provvisorio** fino al termine delle verifiche di cui sopra e fatto salvo quanto previsto al capitolo 14 del Bando.

9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio**, è così definito:

Studentesse/studenti in sede

- € 2.545,00+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.357,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € 2.115,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 2.927,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € 1.286,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 2.098,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

Studentesse/studenti pendolari

- € 3.905,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 4.717,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € 3.290,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 4.102,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € 2.417,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.229,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

Studentesse/studenti fuori sede e studentesse/studenti indipendenti

- € 7.258,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 8.070,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- € 6.205,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 7.017,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- € 4.919,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 5.731,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

Avvertenze:

- Per le studentesse e gli studenti che beneficiano della borsa di studio frequentando il **1° anno fuori corso** (anno successivo all'ultimo di corso regolare), **tutti gli IMPORTI si intendono DIMEZZATI**, così come il controvalore dei pasti ed il periodo di fruizione degli stessi.
- Il controvalore della fruizione dei pasti corrisponde a € 812,00 e **NON è monetizzato** nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio di ristorazione presso la città sede degli studi; i pasti saranno fruibili mediante esibizione del badge universitario nei giorni di apertura delle strutture secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.
- La fruizione del pasto è revocata al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es.: laurea, rinuncia agli studi, ...).
- La consumazione del pasto è strettamente riservata alla studentessa/allo studente assegnataria/o del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi). Nel caso fosse dimostrato l'utilizzo improprio del badge universitario a tal fine, la studentessa/lo studente

titolare del badge è tenuta/o al pagamento dei pasti indebitamente fruiti secondo la tariffa massima prevista.

- Le studentesse e gli studenti beneficiarie/i di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- Per le studentesse e gli studenti **ammesse/i e riammesse/i ai collegi EDUCatt** (in base al bando di concorso EDUCatt per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2024/2025) il pagamento della borsa di studio sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla tariffa di "Fascia C".

9.1 Studentesse/studenti con disabilità di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021

Alla studentessa/allo studente che, alla data del 30 settembre 2024, appartenga alle categorie di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 e sia idonea/o al presente Bando, l'importo annuale della borsa di studio sarà incrementato del 40%, e quindi:

		Importo massimo (inclusa quota in pasti)
In sede	1a fascia	4.699,80 €
	2a fascia	4.097,80 €
	3a fascia	2.937,20 €
Pendolare	1a fascia	6.603,80 €
	2a fascia	5.742,80 €
	3a fascia	4.520,60 €
Fuori sede	1a fascia	11.298,00 €
	2a fascia	9.823,80 €
	3a fascia	8.023,40 €

Al fine di accedere a tale beneficio, la/lo studentessa/studente è tenuta/o a fornire nella Domanda copia della documentazione atta a dimostrare la disabilità. Nell'ipotesi in cui la/lo studentessa/studente, alla data del 30 settembre 2024 abbia già effettuato la visita di accertamento di invalidità/disabilità ma non sia ancora in possesso del relativo verbale di riconoscimento, potrà presentare entro il 31 marzo 2025 istanza di revisione all'esito definitivo chiedendo il riconoscimento di detto status ai fini della borsa di studio purché abbia nel frattempo acquisito detto verbale.

Tale borsa di studio può essere convertita (di concerto con l'Ufficio Integrazione disabili dell'Università Cattolica) in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

9.2 Studentesse/studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale

Le studentesse e gli studenti "idonei beneficiari" e "idonei non beneficiari" per l'anno accademico 2024/2025 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Si rammenta che per le studentesse e gli studenti iscritte/i al primo anno, tale integrazione è soggetta al conseguimento, entro il **10 agosto 2025**, di un livello minimo di merito come meglio specificato al precedente paragrafo 4.1.1.

Il contributo massimo è di **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mensilità. La permanenza minima prevista per la fruizione del contributo è pari a 3 mesi.

Il programma di studio all'estero (in collaborazione con l'Università Cattolica) deve essere certificato dall'ufficio competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata da EDUCatt **è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi** concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Le studentesse/gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€ 100,00** (per i paesi europei) e fino a **€ 500,00** (per i paesi extraeuropei).

Tutti gli importi relativi ai progetti di mobilità internazionale si intendono **dimezzati** per le studentesse e gli studenti **iscritte/i al 1° anno fuori corso** (anno successivo all'ultimo di corso regolare).

Le integrazioni sono concesse alle/gli aventi diritto per un singolo programma di mobilità e per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Tali contributi sono corrisposti nei limiti delle **risorse disponibili** e la loro entità può essere ridotta anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti tale integrazione.

La **richiesta dell'integrazione** deve essere presentata **contestualmente alla domanda di borsa di studio**. Al termine del periodo di mobilità, la studentessa/lo studente deve **formalizzare la domanda di erogazione** del contributo tramite l'apposita procedura online nell'area MyEDUCatt. La domanda di erogazione dovrà essere presentata **entro e non oltre 30 gg dal termine** del periodo di mobilità, e comunque non oltre la **scadenza ultima perentoria del 15 dicembre 2025**.

Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: l'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio EDUCatt come studentesse/studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede²⁶.

ATTENZIONE! In ragione del periodo di permanenza all'estero, la studentessa/lo studente riceverà un rimborso proporzionale per il servizio ristorativo non fruito in Italia. Durante tale periodo, la studentessa/lo studente è quindi tenuta/o a **NON usufruire** del servizio di ristorazione erogato da EDUCatt, anche nel caso rientri temporaneamente in Italia (es.: per sostenere esami, vacanze, ecc.).

9.3 Premio di laurea per studentesse/studenti che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi

Il premio di laurea è riservato alle studentesse e agli studenti che nell'a.a. 2024/2025 sono iscritte/i all'ultimo anno di un corso di **laurea magistrale** e **laurea magistrale a ciclo unico** e sono risultate/i "idonei beneficiari" per il medesimo anno di borsa di studio. Tale integrazione non è quindi prevista per le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" e per le studentesse e gli studenti che conseguono la laurea triennale.

Il premio di laurea consiste nell'erogazione di un'integrazione pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno (a.a. 2024/2025), al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione in favore delle studentesse e degli studenti che conseguono la laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

²⁶ Es.: Borsa per Fuori Sede di Fascia A con mobilità per 4 mesi

Mobilità dovuta = 600,00 euro x 4 mesi = 2.400,00 euro + Rimborso viaggio (UE) 100,00 euro

Borsa fascia A Fuori sede complessiva 7.258,00 euro (mensile 604,83 euro ossia per 8 mesi 4.838,67 euro)

Borsa fascia A In Sede complessiva 2.545,00 euro (mensile 212,08 euro ossia per 4 mesi 848,33 euro);

Totale borsa spettante per tutto l'anno = Borsa fascia A Fuori sede (8/12) + Borsa fascia A In Sede (4/12) = 4.838,67 euro + 848,33 euro = 5.687,00 euro

Differenza borsa = Borsa fascia A Fuori sede complessiva - Totale borsa spettante per tutto l'anno = 7.258,00 euro - 5.687,00 euro = 1.571,00 euro

Dall'integrazione per mobilità di 2.400,00 euro + 100,00 euro vengono sottratti gli importi degli altri aiuti ricevuti da enti pubblici e privati per la stessa finalità (se ce ne sono) ed i 1.571,00 euro di differenza tra le due borse.

L'eventuale differenza tra le borse, così come l'eventuale finanziamento percepito da soggetti terzi, può concorrere sino all'azzeramento del contributo alla mobilità.

Infine, all'importo calcolato come sopra descritto si aggiungerà il rimborso del servizio di ristorazione non fruito nel periodo.

Le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea magistrale NON DEVONO aver già beneficiato di un premio di laurea, riconosciuto dall'Università Cattolica o da altro Ateneo/ente, anche a seguito di corsi di laurea triennale.

La studentessa/lo studente dovrà presentare richiesta del premio di laurea tramite l'apposita procedura disponibile online all'interno della propria area personale MyEDUCatt sul sito di EDUCatt, entro 60 giorni dalla data di conseguimento della laurea o dalla data di apertura della procedura online.

9.4 Benefici specifici per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

In attuazione dell'articolo 3, c. 5, del citato DM 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, tale incremento non è cumulabile con l'incremento previsto all'art. 3, c. 3, del D.M. 1320/2021 per le studentesse con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, ai sensi della DGR Lombardia n. XII / 2745 del 15/07/2024, è calcolato:

- per le studentesse appartenenti sia alla prima che alla seconda fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in seconda fascia;
- per le studentesse appartenenti alla terza fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in terza fascia.

Si precisa inoltre che nella succitata Circolare n. 13676/2022, in prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat all'indirizzo <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>. Di seguito si elencano quali di questi corsi sono attivati in Università Cattolica:

- Laurea triennale in Matematica (L-35) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche (L-29) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Matematica (LM-40) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Fisica (LM-17) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Data analytics for business (LM-82) dell'interfacoltà Economia-Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Applied data science for banking and finance (LM-91) dell'interfacoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
- Laurea magistrale in Biotecnologie per la medicina personalizzata (LM-9) della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli";
- Laurea magistrale in Innovation in Biotechnology applied to regenerative medicine (LM-9) dell'interfacoltà Medicina e chirurgia "A. Gemelli" - Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Actuarial sciences, risk and data analysis (Classe LM-83) della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
- Laurea magistrale in Physics and innovation (Classe LM-17) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

9.5 Studentesse/studenti con iscrizione contemporanea per l'a.a. 2024/2025 a due corsi di studio universitari oppure a due corsi accademici, ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 e della L. 12 aprile 2022, n. 33, alle studentesse e agli studenti iscritte/i contemporaneamente a più corsi di studio universitari e/o Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la borsa per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la studentessa/lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale ha correlato il predetto incremento.

Si ricorda che in caso di iscrizione contemporanea a più corsi in Università e/o AFAM diversi, la domanda di borsa va presentata presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione o eletto come sede "primaria". Se invece le iscrizioni sono avvenute nello stesso anno accademico presso la stessa Università, la studentessa/lo studente deve presentare domanda per il corso di prima immatricolazione; se iniziati contemporaneamente, deve scegliere il corso a cui collegare i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Nel caso in cui la studentessa/lo studente non avesse mai ottenuto la borsa di studio presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione o eletto come sede "primaria", può fare richiesta per la borsa di studio ai sensi del presente Bando.

9.6 Benefici per studentesse/studenti idonee/i non beneficiarie/i

Le studentesse e gli studenti "idonei non beneficiari" sono quelle/i che, pur risultando idonee/i ai requisiti del presente Bando, non ottengono il beneficio dell'aiuto economico in denaro²⁷ per l'esaurimento degli stanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tali studentesse/studenti hanno diritto all'esonero dalle tasse universitarie e ad un pasto giornaliero presso le strutture ristorative EDUCatt dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nei giorni di apertura con le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.

Alle studentesse e agli studenti "idonei non beneficiari" di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio.

10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO

Tutte le studentesse e tutti gli studenti "Idonei beneficiari" e "Idonei non beneficiari", per confermare il diritto ai benefici a loro riservati, devono provvedere alla **conferma dei dati della borsa di studio 2024/2025** tramite l'omonima sezione dell'area web riservata *MyEDUCatt*, secondo le istruzioni riportate nella procedura online.

Nel caso in cui non confermino i dati relativi alla propria borsa di studio entro il **18 dicembre 2025**, la studentessa/lo studente perdono l'aiuto economico in denaro ma conservano gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

Tutti gli aiuti economici in denaro previsti dal Bando saranno accreditati su un conto corrente indicato dalla studentessa/dallo studente nella apposita area web riservata *MyEDUCatt*.

Le coordinate bancarie potranno essere riferite alla **Carta Ateneo+** delle/degli studentesse/studenti o ad un altro conto corrente aperto presso un **Istituto di credito italiano e intestato alla studentessa/allo studente o ad una/un familiare** inclusa/o nello stato di famiglia.

²⁷ L'assegnazione dell'aiuto economico in denaro è determinata in base alla posizione conseguita nella graduatoria finale, formulata secondo i criteri descritti al capitolo 6 del presente bando.

10.1 Erogazione della borsa per le studentesse/gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La prima rata della borsa di studio, pari ad almeno il 50% del valore della borsa, è riconosciuta e/o liquidata, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR, entro il 31 dicembre 2024 in favore delle studentesse e degli studenti “idonei beneficiari” negli esiti definitivi che:

- NON risultino “sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione all’Università Cattolica per l’a.a. 2024/2025” e
- abbiano preventivamente effettuato la conferma dei dati della borsa di studio e
- abbiano fornito i dati IBAN tramite l’apposita sezione dell’area riservata *MyEDUCatt*.

La prima rata è costituita prioritariamente dalla quota in servizi della borsa di studio: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDUCatt da fruire tra il mese di gennaio e dicembre 2025 e conguaglio con l’intera retta del Collegio (per gli ospiti ammessi alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l’ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2024/2025).

Ad eccezione delle studentesse e degli studenti disabili di cui all’art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 cui non si applicano i requisiti di merito di cui al presente paragrafo 10.1, per tutte le altre studentesse e tutti gli altri studenti “idonei beneficiari” negli esiti finali la corresponsione dell’importo ancora dovuto della borsa di studio è condizionata al superamento della verifica delle conoscenze minime per l’accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e all’acquisizione e verbalizzazione, entro il **10 agosto 2025**²⁸, di un livello minimo di CFU del piano studi dell’anno accademico 2024/2025. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall’Università Cattolica.

Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- *25 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *27 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- *30 crediti* per le/gli iscritte/i agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti “bonus” per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l’Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2025 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Le studentesse e gli studenti che entro il **10 agosto 2025** non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l’accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) o non abbiano conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono superare tale verifica e acquisire **entro il 30 novembre 2025** almeno:

- *30 crediti* per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;

²⁸ EDUCatt, sentita l’Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2024, purché l’esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2024:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli “stage”), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esami sostenuti all’estero entro il 10 agosto 2024, nell’ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sulle studentesse e sugli studenti interessate/i l’obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all’estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

- 32 crediti per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 35 crediti per le/gli iscritte/i agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- metà importo della borsa di studio;
- metà importo dell'eventuale integrazione per progetti di mobilità internazionale;
- esonero parziale dalle tasse universitarie, così come meglio indicato al capitolo 11 del presente bando.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU da sostenere entro il 30 novembre non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro 10 agosto 2025.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che, alla data del 30 novembre 2025, non avranno conseguito i requisiti sopra indicati incorreranno nella **decadenza dall'intera borsa di studio** e quindi dovranno **restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti** (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti). Inoltre, EDUCatt informerà l'Università Cattolica di detta decadenza e della perdita del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse.

Il saldo, per le studentesse e gli studenti che avranno preventivamente confermato i dati della borsa di studio, sarà erogato successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati, indicativamente entro la fine di novembre 2025.

10.2 Erogazione della borsa per le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo di tutti i corsi e per tutti le studentesse e gli studenti iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

La 1^a rata della borsa di studio in favore delle studentesse e degli studenti "idonei beneficiari" negli esiti definitivi verrà erogata in servizi: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDUCatt da fruire tra il mese di gennaio e dicembre 2025 e conguaglio con l'intera retta del Collegio (per le/gli ospiti ammesse/i alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2024/2025).

Per le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei beneficiari" negli esiti finali, il saldo della borsa sarà erogato indicativamente **entro fine luglio 2025**, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR purché abbiano:

- preventivamente confermato i dati della borsa di studio e
- fornito i dati IBAN tramite l'apposita sezione dell'area riservata *MyEDUCatt*.

10.3 Revoca o decadenza della borsa di studio

Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, la studentessa/lo studente incorre nella revoca della borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione dei benefici successivi alla data di efficacia della revoca – al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo e/o di EDUCatt;
- b. presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo con data precedente al 1° settembre 2025. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritte/i al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora i requisiti di merito previsti al paragrafo 4.1.1 siano conseguiti anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento.

Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, la studentessa/lo studente incorre nella decadenza dalla borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione tanto dei benefici già percepiti (con relativo obbligo di restituzione) quanto dei benefici successivi alla data di efficacia della decadenza – al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. la studentessa/lo studente non presenti, entro il termine perentorio indicato nella relativa richiesta da parte di EDUCatt, l'eventuale documentazione originale per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (rif.: capitolo 14 "Accertamento delle autodichiarazioni fornite e informazioni false e mendaci");
- b. EDUCatt accerti la non veridicità dei dati dichiarati dalla studentessa/dallo studente in autocertificazione e tale accertamento faccia venir meno le condizioni di partecipazione di cui al capitolo 3 ed i requisiti di merito e/o di reddito di cui al capitolo 4;
- c. la studentessa/lo studente, anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di qualsiasi grado, risulti iscritta/o all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025 secondo una delle casistiche non ammesse in base al paragrafo 3.2 del bando;
- d. la studentessa/lo studente non consegua i requisiti di merito previsti al paragrafo 10.1 del presente bando;
- e. la studentessa/lo studente, iscritta/o per l'a.a. 2024/2025, abbia nel frattempo conseguito il titolo nell'a.a. 2023/2024;
- f. EDUCatt accerti il venir meno di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità del Bando.

11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

11.1 Esonero per le/gli iscritte/i ad anni superiori di tutti i corsi e per tutti gli iscritte/i delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerate/i totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni superiori di tutti i corsi, iscritte/i alle scuole di specializzazione o dottorato di ricerca risultate/i "idonei beneficiari" di borsa di studio nonché le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" per carenza di fondi (a queste/i ultime/i è rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per le/i borsiste/i è compresa nell'importo della borsa di studio).

Fanno eccezione **le studentesse e gli studenti iscritte/i al 1° anno fuori corso** ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari.

Si precisa che l'esonero non riguarda il contributo di funzionamento per laurea conseguita in appelli straordinari.

11.2 Esonero per iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca)

Sono esonerate/i totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari le studentesse e gli studenti iscritte/i al 1° anno (ad eccezione delle/degli iscritte/i alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca) risultate/i "idonei beneficiari" di borsa di studio nonché le studentesse e gli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" per carenza di fondi.

Alle studentesse e agli studenti risultate/i "idonei non beneficiari" di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvi i requisiti di merito sotto indicati).

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e all'acquisizione e verbalizzazione, entro il **10 agosto 2025**²⁹, di un livello minimo di CFU del piano studi dell'anno accademico 2024/2025. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica.

Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- 25 crediti per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 27 crediti per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 30 crediti per le/gli iscritte/i agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2025 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che entro il **10 agosto 2025** non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) o non abbiano conseguito il livello minimo di merito sopra indicato **devono superare tale verifica e acquisire entro il 30 novembre 2025** almeno:

- 30 crediti per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 32 crediti per le/gli iscritte/i al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 35 crediti per le/gli iscritte/i agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- esonero totale dalla tassa di iscrizione;
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001, art. 8, c. 3).

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi) e i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU da sostenere entro il 30 novembre non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro 10 agosto 2025.

Nel caso non fossero acquisiti i CFU entro la scadenza del **30 novembre 2025** non si avrà diritto ad alcun esonero. Per approfondimenti su tasse e contributi universitari si prega far riferimento alla Normativa generale per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari (<https://www.unicatt.it/costi-e-opportunita-quanto-costa-studiare-in-cattolica>).

²⁹ EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2024, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2024:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2024, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1a rata, come indicato al seguente link: <https://www.unicatt.it/costi-e-opportunita-quanto-costa-studiare-in-cattolica> (tenendo in sospenso le restanti). Detta rata sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

12. INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati (fatte salve le eccezioni di seguito indicate), con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt.

Nei casi in cui la studentessa/lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Nel solo caso in cui l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, EDUCatt provvederà a liquidare la differenza³⁰.

N.B.: in caso di percezione di altri aiuti economici, EDUCatt effettuerà il ricalcolo della borsa di studio provvedendo anche alla revisione del diritto alla percezione (in tutto o in parte) dei servizi di mensa gratuiti. Laddove il beneficio esterno sia superiore al valore della borsa EDUCatt, la studentessa/lo studente perderà del tutto il beneficio tanto all'aiuto economico in denaro quanto al servizio di mensa gratuito. In questo caso, eventuali aiuti economici già erogati da EDUCatt dovranno essere restituiti e gli eventuali pasti già fruiti saranno addebitati allo studente prendendo a riferimento la propria fascia reddituale.

La borsa di studio è compatibile con i contributi per soggiorno all'estero, salvo quanto previsto al paragrafo 9.2.

13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Nel caso in cui la studentessa/lo studente presenti domanda di borsa di studio ai sensi del presente Bando, e chieda successivamente ad EDUCatt il trasferimento della domanda ad altro Ateneo od Ente per il Diritto allo Studio, detto trasferimento comporterà la revoca di ogni eventuale beneficio previsto dal presente Bando.

Nel caso in cui la studentessa/lo studente presenti domanda di borsa di studio in un altro Ateneo od Ente per il Diritto allo Studio, potrà far trasferire detta domanda ad EDUCatt. Detta domanda di borsa di studio potrà essere valutata in base ai sensi del presente bando solo se ricevuta entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2024, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo info.dsu@pec.educatt.com.

La regolarizzazione dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2024/2025 dovrà comunque essere perfezionata entro il 24 aprile 2025. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università.

14. ACCERTAMENTO DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE E INFORMAZIONI FALSE E MENDACI

Ai fini degli accertamenti su tutte le dichiarazioni rese dalle/dai partecipanti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stato di famiglia; stato civile; residenza; carriera scolastica e/o accademica; merito accademico; utilizzo crediti bonus; redditi; ecc.) EDUCatt si avvale delle facoltà

³⁰ L'importo considerato per la borsa di studio EDUCatt corrisponde all'importo lordo delle borse indicato al capitolo 9 del Bando, sommato alle eventuali integrazioni riportate nel medesimo capitolo. L'esonero dalle tasse universitarie è comunque garantito anche in presenza di ulteriori borse di studio.

previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dall'art. 38 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 71 e ss., nonché dall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla relativa circolare INPS del 18 dicembre 2014, n. 171 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

La Domanda costituisce a tutti gli effetti di legge un modello di autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

EDUCatt potrà effettuare i controlli di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera (ex art. 2947 del Codice Civile), salvo il fatto non costituisca reato per il quale la legge riconosca una prescrizione più lunga.

Il citato art. 71 prevede in particolare che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. il dichiarante decade ex tunc dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con conseguente obbligo di restituzione di tali benefici. La dichiarazione mendace comporta, altresì, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando è stato adottato l'atto di decadenza. Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

EDUCatt, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvederà ad effettuare controlli su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del diritto allo studio e su tutte le studentesse e tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo ai fini della verifica della veridicità e della correttezza delle dichiarazioni presentate, anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

In caso EDUCatt riscontri la presenza di dichiarazioni non veritiere (di qualsiasi tipo esse siano) saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 10, c. 3, D.Lgs. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Nel caso in cui siano fornite informazioni false e mendaci, EDUCatt valuterà la sanzione da applicare, che in base alla gravità potrà giungere, oltre a quanto già detto, fino all'espulsione dal collegio/residenza, oltre al pagamento dell'intera quota alloggio secondo la Tariffa intera.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR)

La partecipazione al presente Bando di concorso comporta il trattamento di dati personali, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

EDUCatt – Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica, è Titolare del trattamento dei dati personali.

È stato nominato il Data Protection Officer (DPO).

È possibile contattare il Titolare e il DPO all'indirizzo privacy@educatt.org.

15.1 Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi dall'interessato con l'inserimento nella procedura WEB sono raccolti da EDUCatt e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di:

- a. erogare il beneficio richiesto e per tutte le attività direttamente od indirettamente collegate con l'erogazione del beneficio medesimo;
- b. per finalità di legge.

15.2 Base giuridica del trattamento

- a. in riferimento alla gestione del Bando di concorso, la base giuridica del trattamento è l'adempimento delle prestazioni e dei servizi richiesti dall'utente (Art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
- b. in relazione alla realizzazione di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, la base giuridica è l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa nazionale e comunitaria o da un ordine dell'Autorità (Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR);
- c. riguardo al trattamento di dati di categoria particolare, la base giuridica è il consenso dell'interessato (Art. 9, par. 2, lett. a) GDPR).

Il mancato conferimento dei dati, ovvero il mancato consenso al loro trattamento, impedisce la partecipazione al concorso.

15.3 Comunicazione

I dati possono essere scambiati per i controlli previsti tra Enti, tra i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.

I dati possono essere comunicati a Società terze di servizio, di cui EDUCatt si avvale per l'erogazione dei propri servizi e per supporto informatico.

15.4 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo all'indirizzo privacy@educatt.org.

Il Titolare del trattamento invita a leggere l'"Informativa sul trattamento dati personali" presente all'indirizzo web www.educatt.it/privacy.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Bando saranno pubblicate sul sito web all'indirizzo: www.educatt.it/agevolazioni | www.educatt.it

Per ogni richiesta di informazione, è possibile contattare EDUCatt ai recapiti indicati all'indirizzo www.educatt.it/contatti

Luglio 2024

Il Direttore

La Presidente